



COMUNE DI ARCENE

(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 31/03/2021

OGGETTO: LR 18 / 2019 - ART. 8 - RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE

Richiamato l'art. 73 del D. L. n. 18/2020 ai sensi del quale "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Preso atto che con **Ordinanza del Sindaco n. 7 del 01.04.2020** sono state stabilite le modalità di svolgimento, mediante videoconferenza, delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale di Arcene, a partire dalla data di adozione dell'ordinanza stessa (01.04.2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020;

L'anno **2021**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, in **teleconferenza** e in continuazione di seduta, mediante collegamento a mezzo del Sistema – anche di videoconferenza - **GOOGLE MEET comunicato a tutti i Consiglieri per mezzo di posta elettronica**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Cognome e Nome	Carica	Presenti
RAVANELLI ROBERTO	Sindaco	X	MONZIO COMPAGNONI GIUSEPPE	Consigliere	X
ROZZONI ANDREA	vicesindaco	X	TOZZI LIDIA	Consigliere	X
VITALI GIOVANNI CARLO	Consigliere	X	ADORNA ANDREA	Consigliere	X
GHIDOTTI FABIO	Consigliere	X	POLETTI VLADIMIRO	Consigliere	X
ZUCCHINALI ROBERTO	Consigliere	X	ORLANDI ANDREA	Consigliere	
BARBAGLIO GIORGIO GIUSEPPE MAURIZIO	Consigliere	X	ANTOLDI LUIGI	Consigliere	X
CARMINATI LOREDANA	Consigliere	X			

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta, collegato mediante il medesimo sistema, il Segretario Comunale **Luisa Dott.ssa Borsellino**, il quale provvede a curare la redazione del presente verbale di deliberazione.

Tutti i componenti presenti – chiamati per appello nominale – hanno risposto indicando propria data e luogo di nascita per una loro puntuale identificazione, ed hanno dichiarato che il collegamento a mezzo del Sistema sopra richiamato assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Tutto ciò premesso ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio **Ing. Roberto Ravanelli assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto** sopra indicato.

OGGETTO: LR 18 / 2019 - ART. 8 - RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI -
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che Regione Lombardia, con la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 recante *“Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”* ha inteso promuovere il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
- Che Regione Lombardia, con la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 recante *“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”*, rafforzando ulteriormente l'obiettivo di recupero del patrimonio edilizio esistente quale azione prioritaria per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, all'art. 8 ha esteso l'applicazione della norma sui seminterrati anche ai piani terra esistenti. L'art. 8 comma 1, infatti, così recita: *“ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (....) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (...)*.

EVIDENZIATO inoltre

- Che il medesimo art. 8 della Legge Regionale 18/2019 ha previsto, in esatto rinvio ad analoga disposizione prevista dalla Legge Regionale 7/2017 (art. 4 comma 1), che i Consigli Comunali possano assumere apposita motivata deliberazione tesa ad escludere parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della legge.
- Che la relativa deliberazione comunale di esclusione può essere motivata anche in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi.
- Che tale deliberazione deve essere assunta entro il termine del 30 aprile 2021 (termine da ultimo stabilito dalla LR 22/2020)
- Che l'adozione della medesima deliberazione prima del termine stabilito (30 aprile 2021) consente la diretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 7/2017

RITENUTO opportuno, per quanto fatto rilevare ed al fine di incentivare il recupero dell'edificato esistente nell'obiettivo strategico di limitare il consumo di suolo e di promuovere interventi di rigenerazione edilizia e funzionale, assumere sin d'ora le proprie determinazioni in merito all'eventuale esclusione prevista dall'art. 8 comma 2, assicurando pertanto la possibilità di applicazione della norma senza attendere il termine ultimo fissato dalla Legge Regionale 22/2020 (30 aprile 2021)

RILEVATO inoltre che all'interno degli ambiti urbani di antica formazione il recupero dei piani terra potrebbe incidere negativamente sulla dotazione di spazi privati destinati alla sosta degli autoveicoli, determinando quindi possibili ripercussioni sulla fruibilità e sul dimensionamento degli spazi a parcheggio pubblici o di uso pubblico.

RITENUTO pertanto necessario escludere dall'applicazione della norma gli ambiti urbani di antica formazione così come definiti dal vigente strumento urbanistico generale limitatamente ai casi in cui il recupero dei piani terra comporti la riduzione di superfici destinate al ricovero o alla sosta dei veicoli e tale riduzione non sia compensata dal contestuale reperimento di nuove superfici destinate alla medesima funzione localizzate ad una distanza massima di 400 metri da quelle trasformate, considerando il percorso pedonale più breve.

VISTI:

- La Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 recante "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti"
- La Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali";
- La Legge Regionale 24 novembre 2020 n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020"

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con voti favorevoli espressi alla unanimità dei presenti componenti sotto forma di appello nominale;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle finalità e degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio e di contenimento del consumo di suolo delineati dalla Legge Regionale 18/2019 e, per quanto qui interessa, dall'art. 8 della medesima Legge
- 2) DI RITENERE opportuno, al fine di incentivare il recupero dell'edificato esistente nell'obiettivo strategico di limitare il consumo di suolo e di promuovere interventi di rigenerazione edilizia e funzionale, assumere sin d'ora le proprie determinazioni in merito all'eventuale esclusione prevista dall'art. 8 comma 2, assicurando pertanto la possibilità di applicazione della norma senza attendere il termine ultimo fissato dalla Legge Regionale LR 22/2020 (30 aprile 2021)
- 3) DI RILEVARE, tuttavia, che all'interno degli ambiti urbani di antica formazione il recupero dei piani terra potrebbe incidere negativamente sulla dotazione di spazi privati destinati alla sosta degli autoveicoli, determinando quindi possibili ripercussioni sulla fruibilità e sul dimensionamento degli spazi a parcheggio pubblici o di uso pubblico.

- 4) **DI ESCLUDERE** pertanto, dall'applicazione della norma sul recupero dei piani terra, gli ambiti urbani di antica formazione così come definiti dal vigente strumento urbanistico generale limitatamente ai casi in cui il recupero dei piani terra comporti la riduzione di superfici destinate al ricovero o alla sosta dei veicoli e tale riduzione non sia compensata dal contestuale reperimento di nuove superfici destinate alla medesima funzione localizzate ad una distanza massima di 400 metri da quelle trasformate, considerando il percorso pedonale più breve.
- 5) **DI DARE ATTO** che il Responsabile dell'Area Territorio provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari a dare compiuta attuazione alle volontà manifestate con la presente deliberazione;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione – stante l'urgenza di permettere agli uffici lo svolgimento degli adempimenti conseguenti – immediatamente eseguibile, con votazione separata e con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente Del Consiglio
Ing. Roberto Ravanelli
Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Luisa Dott.ssa Borsellino
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI ARCENE

(Provincia di Bergamo)

PROPOSTA N. 6

AREA TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**LR 18 / 2019 - ART. 8 - RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI -
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Addì, 19/03/2021

Il Responsabile Area Territorio
Roberto Giovanni Pagliaro
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI ARCENE

(Provincia di Bergamo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 31/03/2021 AVENTE PER OGGETTO:
LR 18 / 2019 - ART. 8 - RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI - INDIVIDUAZIONE AMBITI
DI ESCLUSIONE**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 06/04/2021 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì , 06/04/2021

Il Messo Comunale
BIRAGHI MASSIMO
Documento firmato digitalmente